



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

**LEPORE ANTONIO**, Presidente e Relatore

**BRIGUORI PAOLA**, Giudice

**RUGGIERO ALDO**, Giudice

in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 4845/2024 depositato il 21/10/2024

**proposto da**

Ag. entrate - Riscossione - Roma

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Regione Lazio - Indirizzo\_1 Indirizzo\_2 Roma RM

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nevio N. 48-50 00153 Roma RM

**elettivamente domiciliato presso** Email\_3

Resistente\_1 Srl - 06107071000

**Difeso da**

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_4

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 11054/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 04/09/2024

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046684110 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046684110 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046684110 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3135/2025 depositato il 28/10/2025**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'Agenzia Entrate Riscossione propone appello contro la sentenza n.° 11054/27/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva un ricorso della Srl Resistente\_1 avverso la intimazione di pagamento n.° 09720239046684110000 cui erano sottese tre cartelle di pagamento.

Lamenta la appellante anche in memorie del 10.10.2025 che erroneamente la gravata sentenza ha ritenuto non provata la tempestiva e rituale notifica delle sottese cartelle di pagamento, notifica viceversa confermata dalla documentazione allegata all'atto di appello.

All'odierna udienza si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello dell'Agenzia merita accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:

--avvalendosi di quanto disposto dall'art. 58 comma due DL.gs 546/92, norma applicabile al caso di specie ratione temporis, la appellante ha fornito idonea prova documentale circa la corretta notifica alla contribuente delle cartelle di pagamento prodromiche all'impugnata intimazione. Va inoltre considerato che la stessa Agenzia, non costituitasi nel giudizio di primo grado, ha ulteriormente provato la notifica avvenuta in data 14.6.2022 della precedente intimazione n.° 0972022902554067400.

--deve di conseguenza trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 comma terzo DL.gs 546/92, in ordine al fatto che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.

--ferma allora la definitività delle pretese impositive portate dalle cartelle di pagamento va considerato che la Corte di Cassazione, per quanto attiene alla notifica della oggi impugnata intimazione che si eccepisce

come avvenuta via PEC da indirizzo non presente in pubblici registri, ha chiarito che è valida e efficace la notifica di un atto avvenuta via PEC da un indirizzo non compreso in pubblici registri quando è certa, come nel caso di specie, la sua riconducibilità all'ente incaricato della riscossione (Cass. 26682/2024).

Il rilievo che la prova delle suddette notifiche è stata fornita solo nel presente secondo grado di giudizio determina la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del giudizio.